



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –
www.iiscostanzodecollatura.gov.it



CIRCOLARE N. 128

OGGETTO: nuove modalità di gestione casi Covid nella scuola

Ai sensi del D.L.4 febbraio 2022, n°5, da sabato 5 febbraio 2022 entrano in vigore le nuove regole sulla gestione dei casi di infezione da Covid-19 nella scuola, recepite nella presente circolare.

Nelle scuole secondarie di secondo grado:

- 1) Con **1 caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19
- 2) Con **2 o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata di 5 giorni.

Regime sanitario

- ✓ Nei casi di cui al punto due, per coloro che dimostrino di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica il regime sanitario di **autosorveglianza**.

- ✓ Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario dell'autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale** della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni le mascherine di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si conferma, altresì, il divieto di consumare pasti ad una distanza interpersonale inferiore a due metri.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalla scuola mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Si ricorda che l'**Autosorveglianza** prevista per le studentesse e gli studenti che frequenteranno le lezioni in presenza prevede:

1. L'utilizzo della mascherina FFP2 per almeno 10 giorni;
2. L'effettuazione di un test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;

L'articolo 4 del D.L. 7 gennaio 2022 n°1 e il comma 1 dell'art. 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n°4 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè da sabato 5 febbraio, e le misure già predisposte sono ridefinite in funzione della nuova normativa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
(f.to a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs 39/93)